PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA IN FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' RURALE

Art. 6

Termine di efficacia della legge

Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore. (2)

Versione in vigore dal 15 dicembre 1973, non più in vigore dal 29 marzo 1974 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprieta' rurale
Estremi	Legge 14 novembre 1962, n. 1610
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1962

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 1 novembre 1973, n. 754 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610, prorogate con la legge 9 novembre 1967, n. 952, contenenti provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta' in favore della piccola proprieta' rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1974."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-regolarizzazione-del-titolo-di-proprieta-in-favore/art-6-termine-di-efficacia-della-legge/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it